



Abrogazione dell'art. 535 del Codice dell'ordinamento militare concernente la società "Difesa Servizi Spa"

A.C. 1649

Dossier n° 648 - Schede di lettura
21 novembre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1649
Titolo:	Abrogazione dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante la disciplina della società Difesa Servizi Spa, nonché destinazione dei risparmi derivanti dallo scioglimento della medesima società al finanziamento di iniziative del Servizio civile nazionale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	on. Corda
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	2 ottobre 2013
assegnazione:	23 gennaio 2014
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, III Affari Esteri, V Bilancio e VIII Ambiente

Contenuto

La proposta di legge in esame, composta da due articoli, è volta ad abrogare l'articolo 535 del Codice dell'ordinamento militare di cui al d. lgs. n. 66 del 2010 che attualmente prevede l'istituzione e il funzionamento della società Difesa Servizi Spa, società posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed operativa in una serie di attività correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate.

Ai sensi dell'articolo 2 della proposta di legge i risparmi derivanti dall'abrogazione dell'articolo 535 del Codice - e, quindi, dalla cessazione delle attività della società "Difesa servizi spa" - dovranno essere destinati al finanziamento di attività svolte in Italia e all'estero del Servizio civile nazionale.

L'istituzione della società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa" è **stata originariamente disposta** dai commi 27, 32, 33, 34, 35 e 36 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 (**legge finanziaria 2010**). Tali disposizioni sono state abrogate dall'articolo 2268, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) e **il loro contenuto è stato trasposto nell'articolo 535 del medesimo Codice**.

Con il **decreto 10 febbraio 2011**, Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato lo **Statuto della società "Difesa Servizi Spa"**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2011 (<https://www.difesa.it/Content/DSspa/Pagine/Statuto.aspx>). Il decreto, oltre all'approvazione dello Statuto di "Difesa Servizi Spa", contiene la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società.

La società è divenuta operativa con la prima riunione dell'assemblea ordinaria, che si è tenuta, l'8 marzo 2011.

L'articolo **535** del Codice dell'ordinamento militare ha previsto la costituzione della società per azioni denominata "Difesa Servizi spa" ai fini dello svolgimento **dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili**, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate. Le richiamate attività sono state specificate con il richiamato **decreto** del Ministro della difesa del **10 febbraio 2011**. **Spetta, inoltre alla società "Difesa Servizi spa"** la concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 808 del 1985.

L'articolo 7, comma unico (Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) prevede che i mezzi e i materiali realizzati dalle industrie italiane ed acquisiti dallo Stato possono essere messi a disposizione delle stesse industrie per effettuare a titolo oneroso prove dimostrative in occasione di vari eventi, quali ad esempio mostre o visite di alte personalità straniere. Sempre ai sensi del comma 1, sono affidate inoltre, alla società "Difesa servizi Spa", attività di valorizzazione e gestione degli immobili militari. Viene tuttavia **esclusa da tale ambito di attività l'alienazione degli immobili medesimi**. Tali attività di valorizzazione e di gestione potranno essere svolte anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

A seguito di una novella all'articolo 535 del Codice, intervenuta con la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190 del 2014) è stato specificato che le citate attività negoziali sono svolte **attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite** dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.

La società, che ha sede in Roma, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed ha un capitale sociale stabilito in un milione di euro. Le azioni di "Difesa Servizi Spa" sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista e determina eventuali successivi aumenti del capitale iniziale per mezzo di decreti del Ministro. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, la società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa; è previsto altresì l'espletamento delle predette funzioni di centrale di committenza anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate (**comma 3**)

In base al **comma 4** dell'articolo 535, la società, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza utilizza, come limiti massimi, i parametri di prezzo-qualità, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).

Si tratta di convenzioni con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi prescelta si impegna ad accettare ordinativi ai prezzi e alle condizioni ivi previsti. I contratti così conclusi non sono sottoposti al parere di congruità economica e non richiedono il parere del Consiglio di Stato, ma sono compresi nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei Conti (legge n. 488/1999, art. 26, commi 1 e 2). La stipulazione di contratti in violazione delle convenzioni suddette ovvero dei relativi parametri costituisce causa di responsabilità amministrativa (comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999).

A sua volta il **comma 5** ha dettato le disposizioni concernenti lo statuto della società – che, come in precedenza ricordato, è stato approvato con il **decreto** del Ministro della difesa del 10 febbraio 2011. Con il medesimo decreto, come previsto dal comma 5 sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Ai sensi del comma 5 le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 6** prevede alcuni vincoli statutari, tra i quali:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
- c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

Il comma 7 prevede che la pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale rispetti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente mentre il comma 8 destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da "Difesa Servizi Spa", lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale, mentre il comma 9 prevede che la società possa sciogliersi solo per legge. Il comma 10 disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. È consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.

In relazione alla durata della Società l'articolo 3 dello Statuto stabilisce che "la Società è a tempo indeterminato e può essere sciolta per legge o per le altre cause previste dal codice civile".

Al sensi dell'articolo 2 della proposta di legge "nelle more di una nuova disciplina del Servizio civile

nazionale di cui alla [legge 6 marzo 2001, n. 64](#), e al [decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77](#), i risparmi derivanti dall'attuazione della disposizione dell'articolo 1 della presente legge sono destinati al finanziamento delle iniziative svolte in Italia e all'estero dal medesimo Servizio civile nazionale".

In relazione alla formulazione della norma si osserva che decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha disposto l'abrogazione del decreto legislativo n. 77 del 2002 recante la disciplina del servizio civile. Il provvedimento ha a sua volta previsto l'istituzione del servizio civile "universale". Appare pertanto necessario adeguare il contenuto dell'articolo 2 al nuovo riferimento normativo e alla relativa disciplina.

Si ricorda che il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione della disposizione di delega prevista nell'ambito della "riforma riforma del Terzo settore" ha disposto l'abrogazione del decreto legislativo n. 77 del 2002 recante la disciplina del servizio civile. Il provvedimento ha a sua volta previsto l'istituzione del servizio civile "universale" (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con DPCM, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in progetti i quali indicano: le azioni; il numero e la distribuzione degli operatori volontari nelle sedi di attuazione il personale dell'ente coinvolto. La Presidenza del Consiglio cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie. A tal fine elabora ogni anno - previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni - un documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile.

Relazioni allegata o richieste

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare alla medesima è allegata unicamente la relativa relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento legislativo appare necessario in quanto la proposta di legge mira ad abrogare una disposizione legislativa di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame mira ad abrogare l'articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010 che attualmente disciplina l'istituzione e il funzionamento della Società "Difesa servizi spa". La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione **lettere d)** (*Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi*).